



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
TERMINI IMERESE

ORDINANZA N° 05/ 2006

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Termini Imerese:

VISTO: l'articolo 309 del Regolamento Codice della Navigazione;

VISTO: il dispaccio di Maricogecap nr. 82/046396 in data 18/07/2002;

VISTO: l'articolo 59 del Regolamento Codice della Navigazione;

VISTO: il Regolamento Comunitario 1381/1996 in data 20/05/1997;

SENTITO: in data 24/04/06 per le vie brevi, il parere del BUREAU VERITAS – ufficio di Cefalù – in quanto ente di classe che effettua nel Circondario di Termini Imerese maggior numero di visite finalizzate al rilascio delle annotazioni di sicurezza di pescherecci;

CONSIDERATO: la necessità di individuare le unità durante l'attività da pesca per prevenire attività illecite.

O R D I N A

Art. 1
(Campo di applicazione)

La presente Ordinanza si applica a tutti i pescherecci iscritti nei registri dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese e alle unità da pesca che effettuano attività di pesca nella giurisdizione dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese.

Art. 2
(Sigla di identificazione)

1. La sigla di identificazione deve essere marcata a destra di prora e a sinistra di poppa in colore bianco su fondo nero ovvero in colore nero su fondo bianco. Non sono ammessi altri colori.
2. L'altezza delle lettere e lo spessore della linea sono determinati come segue in relazione alla lunghezza fuori tutto della barca:

LFT	ALTEZZA LETTERE	SPESSORE LINEA
Superiore 17 Mt.	45 cm.	6 cm.
Superiore 10 Mt, inferiore 17 Mt.	25 cm.	4 cm
Superiore 5 Mt ,inferiore 10 Mt.	15 cm.	3 cm.
Inferiore 5 Mt.	10 cm.	1,5 cm.

3. La sigla di identificazione deve essere scritta in caratteri latini a stampatello, non a mano ma con un sistema di stampigliatura.
4. La sigla di identificazione non deve essere cancellata, alterata, resa illeggibile, coperta o dissimulata.

Art. 3
(Obbligo dell'armatore)

L'armatore è tenuto a verificare la rispondenza delle proprie unità alla presente Ordinanza e ad adeguare quelle non rispondenti entro il 31/05/2006.

Art. 4
(Obblighi del capo barca)

Il capo barca è tenuto a mantenere le condizioni delle sigle di individuazione delle unità nelle condizioni stabilite dall'articolo 2.

Art. 5
(Verifiche)

Il personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo è incaricato della verifica e del rispetto della presente Ordinanza. In occasione delle visite per le Annotazioni di sicurezza il personale dell'Ente tecnico è ugualmente tenuto alla verifica di quanto stabilito nell'articolo 2.

Art. 6
(Sanzioni)

Le violazioni alla presente Ordinanza sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Termini Imerese, lì 28/04/2006

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Luciano PISCHEDDA